

La **casa-famiglia**, secondo il [Decreto](#) del [Ministro per la Solidarietà Sociale](#) del [21 maggio 2001](#)

, n. 308, è una « *comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni*

» la cui finalità è l'

[accoglienza](#)

di

[minori](#)

,

[disabili](#)

,

[anziani](#)

, persone affette da

[AIDS](#)

, persone con problematiche psico-sociali .

I tratti di maggiore affinità con la famiglia sono i seguenti:

- Presenza di *figure parentali* ([materna](#) e [paterna](#)) che la eleggono a loro famiglia, facendone la propria casa a tutti gli effetti.

- *Numero ridotto* di persone accolte, per garantire che i rapporti interpersonali siano quelli di una famiglia.

- La casa deve avere le *caratteristiche architettoniche* di una comune [abitazione](#) familiare, compatibile con le norme, eventualmente, stabilite dalle autorità sanitarie.

- La casa deve essere *radicata nel territorio*, deve, cioè, usufruire dei servizi locali (negozi, luoghi di svago, istruzione) e partecipare alla vita sociale della zona.

Il Decreto Ministeriale stabilisce, nell'art. 3, che «*per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini, degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni*». Tra i criteri organizzativi, le Regioni possono stabilire anche accorpamenti tra più comunità.